

Trattamento di fine Rapporto

- ***Nozione generale***
- La L. n. 297/1982 ha sostituito, dal 1^o giugno 1982, l'indennità di anzianità con il Trattamento di Fine Rapporto che è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sostituendo l'art. 2120, cod. civ. «In ogni caso di cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto...»

c) Indennità di anzianità
Art. 97

Oltre al preavviso di cui all'art. 95 o, in difetto, oltre alla corrispondente indennità di cui all'art. 96, il lavoratore assunto a tempo indeterminato avrà diritto in caso di licenziamento ad una indennità commisurata come segue:

1) Personale con mansioni impiegatizie ai sensi di legge:

- 30/30 della retribuzione mensile in atto **per ogni anno di servizio prestato**, per tutta la durata del rapporto di lavoro.

2) Personale con mansioni non impiegatizie ai sensi di legge:

A) per l'aiuto commesso dell'alimentazione generale e per i banconieri di macelleria, norcineria ed affini:

- a) giorni 15 **per ogni anno di servizio prestato** per il periodo di anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1947;
- b) giorni 18 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1958;
- c) giorni 20 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1973;
- d) giorni 26 per ogni anno di servizio prestato per il periodo di anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1974 in poi;

Per i lavoratori che erano in forza al 31 maggio 1982, l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a quella data viene calcolata sulla base della normativa allora in vigore e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) si calcola con una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) che verrà assoggettata a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all'andamento dell'indice ISTAT.

Il T.F.R. è dovuto per tutti i rapporti di lavoro subordinato compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro e matura anche durante il periodo di prova.

L'art. 2120, c. 2, cod. civ. indica la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del t.f.r. ossia: tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

I contratti collettivi di lavoro stipulati sia a livello nazionale che aziendale possono derogare all'indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del t.f.r.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Salvo deroghe della contrattazione collettiva, migliorative a favore del lavoratore, che prevedono periodi di sospensione del rapporto di lavoro utili al calcolo del t.f.r. non ipotizzati dalla legge.

Accantonamento annuo

L'importo da accantonare annualmente (quota di competenza) si determina dividendo per 13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi. Tale quota è proporzionalmente ridotta per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Per i lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni gestito dall'INPS l'art. 3, comma 16, L. n. 297/1982 prescrive che dall'importo dell'accantonamento annuo deve essere detratta, ove dovuta, una somma corrispondente al contributo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Rivalutazione del fondo accantonato

L'accantonamento, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice ISTAT.

Rivalutazione del fondo accantonato

Per i rapporti che si risolvono nel corso dell'anno il tasso fisso dell'1,50% viene riproporzionato in ragione dei mesi lavorati.

L'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.

Se il rapporto di lavoro si risolve entro il giorno 14 viene utilizzato il coefficiente di rivalutazione relativo al mese precedente; altrimenti dovrà essere utilizzato il tasso di rivalutazione relativo al mese di cessazione.

Riepilogando

L'ammontare del t.f.r. maturato è dato:

- dall'importo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dalla rivalutazione di tale importo;
- dalla quota di competenza maturata nell'anno in corso.

L'ammontare del t.f.r. maturato al 31 dicembre di ogni anno deve essere contabilizzato a quella data e comunicato al lavoratore.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA				
Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta netta operata nell'anno	Ritenute sospese
801	802	803	804	805
Ritenute operate in anni precedenti	Ritenute di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda
806	807	808	809	810
TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo		
811	812	813		

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Corresponsione

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro l'importo spettante per trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore tuttavia, il termine di corresponsione del t.f.r. in alcuni casi viene ulteriormente definito dalla contrattazione collettiva.

Corresponsione

Per il t.f.r. maturato dal 1^o gennaio 2007 che i lavoratori delle aziende del settore privato con almeno 50 addetti hanno scelto di lasciare in azienda e non destinare alla previdenza complementare, l'erogazione del T.f.r. e relative anticipazioni è di competenza del Fondo di tesoreria INPS. Tuttavia, la liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.

Corresponsione

In caso di insolvenza del datore di lavoro il trattamento di fine rapporto è corrisposto, ai sensi dell'art 2, L. n. 297/1982, dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS.

Anticipazioni del t.f.r.: aventi diritto

I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purchè giustificata da determinate necessità.

Anticipazioni necessità:

- spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120, comma 8, lett. a), cod. civ.);
- l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli (art. 2120, comma 8, lett. b), cod. civ.);
- spese durante i congedi per maternità (art. 5, D.Lgs. n. 151/2001; art. 7, comma 1, L. n. 53/2000);
- spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua (art. 7, comma 1, L. n. 53/2000).

Le somme anticipate debbono essere utilizzate per la finalità di cui alla richiesta.

Anticipazioni

Numero massimo delle anticipazioni annue

Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (art. 2120, commi 7 e 9, cod. civ.).

Aziende escluse

Non sono tenute all'anticipazione le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675.

Altri aspetti

Ai sensi dell'art. 2120, comma 9, cod. civ., l'anticipazione viene detratta dal Tfr a tutti gli effetti. Il relativo importo non è più soggetto a rivalutazione. In caso di decesso del lavoratore l'anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima (art. 2120, comma 10, cod. civ.).

L'art. 2120 cod. civ., al comma 11, prevede esplicitamente la possibilità di pattuire condizioni di miglior favore sia tramite contratti collettivi, stipulati a livello nazionale o aziendale, sia attraverso accordi individuali.

La legge non dispone nulla circa i criteri che devono essere seguiti per soddisfare le domande dei lavoratori. Questi possono essere stabiliti dai contratti collettivi (non gli accordi individuali).

REGIME FISCALE

Regime di tassazione del Decreto Monti

L'art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011 (cd. decreto Monti), prevede l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata di cui all'art. 17, D.P.R. n. 917/1986, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lett. a) e c) dell'articolo TUIR citato, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di **un milione di euro**, relativamente alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Regime di tassazione generale

Ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 917/1986 (c.d. TUIR), il Tfr non concorre alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione ordinaria con le normali aliquote progressive, ma è sottoposto – (come le altre indennità assimilate) a tassazione separata, secondo criteri specifici.

Sono previste diverse modalità di tassazione per:

- le quote annualmente accantonate del t.f.r.,
- per le rivalutazioni delle quote stesse
- per gli acconti
- per le anticipazioni.

Inoltre :

Le disposizioni dell'articolo 19 del TUIR si applicano alle quote di t.f.r. , comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere **dal 1° gennaio 2001**.

Per il t.f.r., comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme, maturati fino al **31 dicembre 2000**, continua ad applicarsi la previgente disciplina

Ai fini della tassazione separata sono considerate indennità di fine rapporto erogate:

- a) il tfr di lavoro subordinato e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata del rapporto di lavoro ;
- b) le indennità e le somme commisurate come sopra ad altri rapporti.
- c) le indennità indicate nelle precedenti lettere a) e b) corrisposte, in caso di morte del lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo;
- d) le altre indennità e le somme percepite "una tantum" in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- e) le somme corrisposte, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di patto di non concorrenza.

Somme assimilate:

Rientrano nella categoria anche:

1. l'indennità di mancato preavviso;
2. le somme corrisposte al lavoratore a titolo di liberalità per consuetudine o altra ragione, in eccedenza rispetto alla disciplina legale o contrattuale;
3. i premi di prepensionamento;
4. le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi a seguito del ritardato pagamento del t.f.r.;
5. le indennità integrative del t.f.r. corrisposte da fondi, casse o gestioni speciali.

Il sistema di tassazione separata si applica indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, e quindi anche alle indennità corrisposte per rapporti di durata inferiore all'anno.

Determinazione della base imponibile

A norma dell'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. n. 47/2000, il trattamento di fine rapporto è imponibile per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Determinazione dell'imposta

Per la determinazione dell'imposta è necessario procedere preliminarmente all'individuazione del "reddito di riferimento" : dividendo l'importo del t.f.r. maturato, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta, per il numero di anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato ottenuto per 12 (v. Ag. Entr. circ. n. 78/E/2001).

Sul valore così ottenuto, vengono applicate le aliquote progressive dell'IRPEF relative all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione. L'imposta così ottenuta, rapportata percentualmente al reddito di riferimento, darà l'aliquota da applicare alla parte capitale del t.f.r.

Gli uffici finanziari liquideranno poi definitivamente l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

L'aliquota media deve essere applicata sia sulla parte imponibile del t.f.r., sia sulle altre indennità assimilate.

Detrazioni d'imposta

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta è diminuita di un importo pari a € 61,97 per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese.

Imposta sostitutiva

Ai sensi dell'art. 1, comma 623 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), la **rivalutazione** del trattamento di fine rapporto, che deve essere effettuata alla fine di ciascun anno a norma dell'art. 2120 cod. civ., è assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell'17% (la disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; in precedenza, a partire dall'anno 2001 era dell'11%). Tale imposta è imputata a riduzione del fondo t.f.r.

E' dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva, calcolato:

- sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai t.f.r. erogati nel corso di detto anno.
- Oppure presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

L'acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24 (1712-1713)

Tassazione delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000

Il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti sono imponibili per un ammontare, che si ottiene riducendo il loro ammontare di una somma pari a € 309,87 (€ 258,23 per rapporti cessati entro il 31 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base della commisurazione, senza tenere conto dei periodi di anzianità convenzionale.

Trattamento di Fine Rapporto

Nel concetto comune veniva considerata anche come:

- Retribuzione differita accantonata
- Retribuzione per disoccupazione
- Retribuzione di emergenza
- Retribuzione di buona uscita dal lavoro
 - ora in più
- Finanziamento per la pensione integrativa

PERCHE' IL T.F.R.?

- Indisponibilità effettiva mensile per i lavoratori
- Nuovo ingresso di risorse nel settore produttivo

Riforma del TFR e previdenza complementare

Dal 1° Gennaio 2007 tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (tranne limitate eccezioni : es.Colf) sono chiamati a decidere entro il 30 giugno 2007 (o entro 6 mesi per i nuovi assunti, cosa fare del proprio Trattamento di fine rapporto.)

Tale scelta riguarderà il TFR che maturerà dal 1° Gennaio 2007, in quanto quello maturato fino al 31.12.2006 continuerà ad essere trattato come in precedenza, cioè rivalutato annualmente dal Datore di Lavoro e corrisposto al termine del rapporto di lavoro.

Fondo di Tesoreria INPS

La Legge Finanziaria 2007 ha istituito il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile gestito dall'Inps presso la Tesoreria dello Stato

- Il versamento è obbligatorio per le aziende con più di 49 dipendenti
- Al fondo confluirà il tfr maturato dal 1.1.07 di quei lavoratori che hanno scelto esplicitamente di conservare il tfr con i modelli tfr1 e tfr2

LIMITE DI 49 DIPENDENTI

(Circ.Inps 3.4.2007 n°70)

- Periodo di riferimento :
 - 1.1.2006 / 31.12.2006 per le aziende in attività al 31.12.2006
 - l'anno solare (1/1-31/12) di inizio attività per le altre aziende.
- Lavoratori computabili (sia destinatari di TFR che non):
 - tutti quelli con contratto di lavoro subordinato indipendentemente dalla tipologia del rapporto compresi:
 - gli assenti (salvo che siano stati assunti altri in sostituzione)
 - i distaccati sia in Italia che all'estero
 - i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- I lavoratori part time vanno considerati in proporzione all'orario svolto.
- I lavoratori interinali (somministrazione) sono computati dalle agenzie e quindi non vanno considerati dalle aziende utilizzatrici.

Operazioni straordinarie

Nel caso di operazioni straordinarie ai fini di stabilire la sussistenza dell'obbligo si deve tener conto:

- per i datori di lavoro NON obbligati che acquisiscono lavoratori di aziende obbligate al versamento, sussiste l'obbligo per i versamenti al fondo limitatamente al personale trasferito
- per i datori di lavoro obbligati che acquisiscono lavoratori di aziende NON obbligate al versamento, sussiste l'obbligo per i versamenti al fondo anche per il personale trasferito.

Modalità di determinazione della media

- Il limite di 50 dipendenti va calcolato rapportato alle giornate retribuite (metodo DM10: 26 mese 312 anno) pertanto il limite annuo che fa scattare l'obbligo è di 15600 giornate

$$50 \times 312 = 15600$$

- I lavoratori part time vengono considerati in proporzione all'orario svolto.
- In caso di inizio attività in corso d'anno il numero di giorni va proporzionalmente ridotto (inizio 1° febbraio limite = 14300).

NUOVE AZIENDE

Le aziende che iniziano l'attività dal 1.1.2007 e che superano il limite in corso d'anno sono tenute a versare il contributo al fondo tesoreria con decorrenza dall'inizio attività.

Il versamento sarà effettuato con le operazioni di conguaglio a fine anno e dovrà essere maggiorato di un importo calcolato in base al tasso di rivalutazione applicato al 31.12.2006 (2,74%) per i periodi pregressi

Lavoratori per i quali effettuare il versamento:

- L'obbligo sussiste per tutti i lavoratori ai quali è applicabile l'art.2120 cc
- Sono comunque esclusi i lavoratori:
 - a tempo determinato inferiore a 3 mesi
 - stagionali del settore agro-alimentare senza termine prestabilito ma è legato al verificarsi di un determinato evento
 - a domicilio
 - impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (TFR all'Enpaia)
 - per i quali il CCNL prevede la corresponsione periodica del TFR
 - per i quali il CCNL anche con rinvio alla contrattazione di 2° livello, preveda l'accantonamento presso soggetti terzi (es. edilizia con accantonamento del tfr presso le Casse Edili)
 - assicurati al "Fondo di previdenza concessionari della riscossione tributi etc."
 - iscritti al "Fondo delle abolite imposte di consumo"
- Per i lavoratori che cessano entro i 6 mesi senza aver operato alcuna scelta il tfr va corrisposto e di conseguenza non versato al Fondo.

Finanziamento del Fondo di Tesoreria

- Il contributo da versare è pari alla retribuzione mensile utile per il calcolo del Tfr x 7,41%, da tale importo va detratto l'importo dello 0,50% sull'importo dell'imponibile previdenziale (eventualmente ridotto per i lavoratori con agevolazioni.)
- Deve essere versato a decorrere dal mese successivo la consegna del modulo tfr1 o tfr2 maggiorando le mensilità pregresse (dal 1.1.2007 o dalla data di assunzione) di una somma aggiuntiva pari al 2,74%
- Le somme da versare vanno esposte sul mod.DM10/2 quadro B-C con i seguenti codici:
 - CF01 (num.dip.) (somme a debito) contributo corrente
 - CF02 (num.dip.) (somme a debito) contributo arretrato
 - CF11 (num.dip.) (somme a debito) maggiorazioni

Prestazioni del Fondo Tesoreria

- Il Tfr erogato (anche come anticipazione) per conto del Fondo dal datore di lavoro va conguagliato indicando sul mod. uniemens riepilogo azienda :
 - con il codice PF10 l'importo recuperato fino alla concorrenza di quanto dovuto al Fondo per gli altri lavoratori
 - con il codice PF20 l'importo recuperato fino alla concorrenza di quanto dovuto per contributi obbligatori complessivamente dovuti
- Nel caso di incapacienza non è previsto il credito a favore del datore di lavoro pertanto quest'ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente il residuo al Fondo stesso, il quale deve provvedere entro 30 giorni a liquidare l'INTERA QUOTA A SUO CARICO

Misure compensative per le imprese agevolazioni contributive

- Esonero dal versamento del contributo al Fondo garanzia Inps calcolato sulle retribuzioni imponibili relativi al TFR versato ai Fondi o all'Inps (0,20%)
- Riduzione del costo del lavoro attraverso riduzione contributiva (oneri impropri) con la seguente gradualità:

0,19% dal 2008 | 0,21% dal 2009 | 0,23% dal 2010 | 0,25% dal 2011
0,26% dal 2012 | 0,27% dal 2013 | 0,28% dal 2014

Riduzione contributo Fondo garanzia

- I Datori di lavoro nel compilare il mod uniemens riepilogo azienda:
 - esporranno normalmente i contributi dovuti nel quadro B-C del DM10 comprensivi del contributo al fondo di garanzia
 - esporranno nel quadro D con il codice:
 - TF01 il recupero relativo a quei tfr destinati alla previdenza complementare
 - TF02 il recupero relativo a quei tfr destinati al Fondo di Tesoreria.

Il contenuto dei testi delle presenti diapositive, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori e o inesattezze

Paolo Biscarini